



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 344/15/CONS

SEGNALAZIONE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PAR CONDICIO DA PARTE DELLA TESTATA GIORNALISTICA REGIONALE DELLA RAI TOSCANA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTI gli esiti dell'istruttoria condotta dal Co.re.com. Toscana dai quali risulta quanto segue:

- con segnalazione in data 21 maggio 2015 il Presidente e il Vice presidente del Gruppo “Movimento 5 Stelle” rispettivamente presso il Senato e la Camera dei deputati hanno denunciato la presunta violazione del principio della parità di trattamento dei soggetti politici da parte della testata giornalistica regionale (di seguito, solo TGR) Rai Toscana. In particolare, i denuncianti lamentavano una sotto-rappresentazione del Movimento 5 Stelle nei notiziari trasmessi dalla TGR Toscana nella settimana compresa tra il 10 e il 16 maggio 2015;
- i dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia relativi a due settimane (quella oggetto di segnalazione e quella immediatamente successiva), pubblicati sul sito della Rai, come aggregati dal Comitato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che, relativamente ai programmi di informazione, l’art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015 prevede che i notiziari diffusi dalla Rai devono uniformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra diverse forze politiche *“evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;*

CONSIDERATA la funzione di vigilanza dei Comitati regionali per le comunicazioni relativamente alle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale ai sensi dell'art. 25 della citata delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che il competente Comitato regionale Toscana, alla luce dei dati di monitoraggio disponibili, ha proposto l'archiviazione della segnalazione avendo rilevato *“un sostanziale equilibrio tra i diversi soggetti politici in corsa per le prossime elezioni regionali e comunali del 31 maggio 2015, sia per quanto riguarda il Tempo complessivo a loro dedicato, sia per quanto riguarda il Tempo Gestito Direttamente”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e, in particolare, i dati di monitoraggio acquisiti;

RILEVATO che dall'analisi dei suddetti dati non emerge una sottorappresentazione del Movimento esponente in quanto sia nella settimana interessata dalla segnalazione quanto in quella successiva risulta che il Gruppo M5S ha fruito nel notiziario regionale Rai Toscana di un tempo di parola (TGD) coerenti con i criteri declinati nel citato provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza. In particolare, il tempo fruito dal M5S – nella prima settimana superiore a quello del Partito Democratico (19,7% vs 18,8%) e nella successiva appena inferiore a quello riservato ad esponenti del PD (16,3% PD e 15,4% M5S) – non evidenzia criticità;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per i motivi di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani